POR FESR CRO 2007-2013
ASSE PRIORITARIO 2 "Energia"
Linea ad'intervento 2.1 "Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica"
Azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici"

Manifestazione d'interesse in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari

Interventi di

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DISPONIBILITA' DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DISCIPLINARE

1. Riferimenti normativi

ll Programma Operativo Regionale (POR) 2007 – 2013, parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) della Regione del Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 07.09.2007, dedica l'Asse prioritario 2 all'energia.

In tale ambito è prevista l'Azione 2.1.2, finalizzata a incentivare la riqualificazione energetica dei sistemi urbani, attraverso la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici.

Nel giustificare l'intervento finanziario sull'efficientamento energetico nel settore edilizio, il POR sottolinea che l'energia impiegata in tale ambito rappresenta il 40 per cento del consumo finale di energia della Comunità; tale dato è confermato nella Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici.

Inoltre il settore pubblico deve per primo dare il buon esempio nell'adeguare o utilizzare tecnologie che migliorino l'efficienza energetica, come ribadito anche nel Piano di efficienza energetica 2011 della Commissione Europea (COM (2011) 109 dell'8.3.2011), in particolare con riferimento al rinnovo degli edifici pubblici. Per raggiungere questo obiettivo il documento comunitario riterrebbe opportuno che le autorità pubbliche raddoppiassero almeno l'attuale tasso di rinnovo. .

Successivamente all'approvazione del POR da parte della Commissione Europea è intervenuta con Regolamento (CE) n. 397/2009 una modifica al Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'ammissibilità di investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa.

Il citato Regolamento stabilisce all'art. 7, paragrafo 1 bis, che "In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale".

Il medesimo Regolamento prevede inoltre nei considerando che conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia, si debbano sostenere investimenti

effettuati nell'ambito di programmi pubblici, aggiungendo nel contempo che gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale conformemente all'art. 158 del Trattato.
Con procedura scritta attivata il 19.3.2012, la cui conclusione è stata comunicata il 3.4.2012, è stata proposta da parte regionale la revisione dell'azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" del POR FESR CRO 2007-2013 della Regione del Veneto alla luce appunto del ciato Regolamento (CE) n. 397/2009 con l'eliminazione del vincolo della non residenzialità degli edifici pubblici destinatari di interventi volti all'incremento delle prestazioni energetiche.

Inoltre, in attuazione dell'art. 7, paragrafo 1 bis del citato Regolamento comunitario, è stato emanato il DPR 5 aprile 2012 sul "Regolamento recante modifiche al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" che, nel prevedere disposizioni sull'ammissibilità delle spese per favorire il pieno utilizzo dei fondi strutturali, statuisce che "le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di proprietà pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale".

In occasione della riunione del 20.6.2012 del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 63 del Regolamento CE 1083/2006, è stata approvata la revisione dei Criteri di Selezione delle operazioni che, adeguando quelli del 31.3.2008 alla revisione dell'azione 2.1.2 del POR FESR CRO 2007-2013, comporta l'eliminazione del vincolo della non residenzialità degli edifici pubblici destinatari di interventi volti all'incremento delle prestazioni energetiche.

2. Oggetto e obiettivi

Interesse primario cui indirizzare l'azione è migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici al fine di conseguire un risparmio energetico negli stessi in coerenza con gli obiettivi "Burden sharing" declinati di recente nei confronti delle Regioni con il D.M. dello Sviluppo Economico del 15.03.2012.
Il raggiungimento di tale obiettivo è valutato dalla Regione del Veneto attraverso gli *indicatori di realizzazione fisica* e *di risultato* previsti dal POR per l'Asse 2. Nello specifico riguardo all'azione 2.1.2 relativa al miglioramento energetico degli edifici pubblici gli indicatori che saranno monitorati sono:

Indicatore per azione fisica	**Unità di misura**
Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica	numero

Indicatori di risultato	**Unità di misura**
Riduzione dei consumi finali di energia	MWh
Riduzione delle emissioni di gas serra in termini di emissioni di anidride carbonica evitate	t CO2 eq.

A questi obiettivi si aggiunge, in consonanza alle politiche di coesione, il miglioramento delle condizioni sociali dei soggetti fruitori degli alloggi, appartenenti prevalentemente alle fasce deboli o marginali della collettività.
Con l'iniziativa, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo, le linee di studio sulla programmazione energetica della Regione, il Programma Operativo Regionale (POR) 2007 – 2013, parte FESR e i Criteri di Selezione delle operazioni previsti dal POR, si intendono incentivare interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi di edilizia sociale.
Gli interventi devono interessare alloggi esistenti di edilizia residenziale pubblica, come definiti dall'art. 1, comma 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, assegnati in locazione permanente ai sensi della Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", non inseriti in piani di vendita ai sensi della normativa vigente in materia di

edilizia abitativa e che non siano oggetto di cessione o di mutamento di destinazione per almeno cinque anni dal collaudo in conformità all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Il presente disciplinare regolamenta le modalità di accesso ai contributi nonché le modalità di determinazione ed erogazione dei medesimi e di rendicontazione delle spese ammissibili; sono contenute altresì prescrizioni in ordine agli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dei medesimi, agli obblighi e vincoli cui i beneficiari sono tenuti a conformarsi, ai controlli ed al monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché all'elencazione dei casi in cui la violazione delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o di altre norme in esso richiamate costituiscono motivo di decadenza o rettifica dei contributi e alla disciplina della procedura medesima.

3. Coerenza dell'iniziativa rispetto ai criteri di selezione

Nella predisposizione della presente iniziativa si è tenuto conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2008 e modificati in dati 20 giugno 2012 ai sensi dell'Art. 65 lett. a) del Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, con particolare riferimento ai seguenti:

- **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**: in coerenza con questo criterio deriva direttamente dal fatto che alla riqualificazione energetica di edifici residenziali consegue un risparmio di fonti primarie di energia rispetto alla situazione precedente agli interventi posti in essere. La razionalizzazione dell'uso delle fonti energetiche che verrà realizzata comporta da un lato la possibilità di conseguire un risparmio di fonti fossili e dall'altro la possibilità di integrare efficacemente le fonti rinnovabili per l'energia termica. Entrambi i fattori portano ad una riduzione delle immissioni di CO2 in atmosfera da parte del settore civile;
- **minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla produzione di energia** termica per usi civili: la soddisfazione di questo criterio e, quindi, la riduzione dell'impatto ambientale legato all'immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti (NOx, SOx, CO, polveri sottili) derivanti dai processi di combustione, deriva dalla riduzione dei consumi di energia primaria da combustibili fossili. La riqualificazione energetica, quindi, contribuisce validamente al miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti più compromessi, ossia i centri urbani;
- con la presente iniziativa, inoltre, si è inteso creare **sinergie con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria e con le specifiche linee d'intervento del Programma Regionale di Sviluppo**, approvato con la l.r. 9 marzo 2007, n. 5: il Programma citato riconosce tra le linee guida della politica energetica regionale la razionalizzazione della domanda di energia e l'efficienza energetica con particolare riguardo al settore civile che copre il 33,4% dei consumi finali di energia della Regione del Veneto (dati ENEA 2000). Inoltre la presente iniziativa è coerente con la Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia, con la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e con la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Inoltre contribuirà al raggiungimento degli obiettivi "Burden sharing" declinati nei confronti delle Regioni con il D.M. dello Sviluppo Economico del 15.03.2012;
- le **vocazioni locali, ambientali e produttive, le ricadute occupazionali e le sinergie con i sistemi produttivi locali,** o ancora, **la ricaduta sul sistema produttivo locale**, nonché la **rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche ed alle prospettive regionali della specifica filiera**, sono obiettivi il cui perseguimento è realizzato anche attraverso il coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di ditte del territorio specializzate nell'edilizia sostenibile e nel risparmio energetico. Questo permetterà il consolidamento dei livelli occupazionali e l'empowerment dei profili professionali del settore edilizio specializzato. Alla riqualificazione energetica quindi potrà conseguire la riqualificazione del tessuto economico-produttivo-occupazionale e, in parte, il recupero e la riqualificazione dei tessuti urbani e sociali degli ambiti territoriali interessati. Ancora, il fatto che l'iniziativa sia diretta alla riqualificazione energetica, permette di migliorare la qualità ed il valore dell'edilizia abitativa pubblica della Regione;
- la **validità tecnico-economica e la completezza della progettazione** nonché la **qualità progettuale** vengono valutate da parte degli uffici regionali attraverso l'esame del progetto preliminare in relazione ai documenti relativi all'audit e alla diagnosi energetica;

- **l'aderenza della tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione** nonché la **congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto**, vengono garantite dal procedimento stesso previsto dal presente avviso di manifestazioni di interesse per una platea ristretta di beneficiari, con specifico riferimento alle modalità di erogazione del contributo, in forza delle quali l'erogazione di acconto e saldo del contributo è collegata allo stato di avanzamento dei lavori ed alla dimostrazione della rendicontazione dei medesimi, nonché alle ipotesi di decadenza relative, ad esempio, al mancato rispetto degli obblighi, dei termini previsti dal presente disciplinare per la conclusione degli interventi;
- la **qualificazione dell'occupazione**: a tal proposito si evidenzia che l'effettuazione degli audit energetici, delle certificazioni energetiche, della progettazione e della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica richiedono profili professionali specializzati.

4. Soggetti Beneficiari

Beneficiari degli interventi sono le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale disciplinate dalla Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

5. Risorse finanziarie

Le risorse previste per l'attuazione di tale iniziativa afferente l'azione 2.1.2 del POR FESR CRO 2007 – 2013, ammontano ad euro 18.000.000,00.
La percentuale delle risorse da assegnare a ciascuna A.T.E.R. provinciale e la corrispondente somma, di seguito riportate, sono calcolate secondo i criteri di riparto delle risorse di Edilizia Residenziale pubblica (E.R.P)

ATER	Riparto	
	%	€
Ater Belluno	5,8	1.044.000
Ater Padova	19,83	3.569.400
Ater Rovigo	8,81	1.585.800
Ater Treviso	11,98	2.156.400
Ater Venezia	23,45	4.221.000
Ater Verona	15,57	2.802.600
Ater Vicenza	14,56	2.620.800
	Tot.	18.000.000

La realizzazione degli interventi, per la quota eventualmente non coperta dal contributo previsto dal presente disciplinare, richiede la partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari.

Eventuali progettualità proposte da un'ATER in misura inferiore a quella prevista dal piano di riparto comportano la riassegnazione dei relativi importi in proporzione alle somme originariamente assegnate a favore dei progetti ammissibili, ma non finanziati, proposti dalle restanti AA.TT.E.R. (sono ovviamente esclusi i beneficiari che hanno presentato progetti per un importo inferiore a quanto risultante dal riparto di cui alla tabella precedente).

Le risorse che si rendano disponibili per effetto di rinunce, decadenze, riduzioni, economie di spesa accertate in fase di realizzazione degli interventi sono destinate a finanziare, in primo luogo il completamento del finanziamento dei progetti con riferimento ai quali, per insufficienza dello stanziamento, è stato assegnato un contributo ridotto rispetto al massimale previsto, in secondo luogo agli interventi proposti da ciascuna ATER, ammissibili, ma non finanziati. Qualora un'ATER non abbia interventi ammissibili, ma non finanziati, trova applicazione il precedente capoverso.

La Regione del Veneto si riserva di utilizzare ulteriori risorse in dotazione del Programma Operativo Regionale, qualora si rendano disponibili, per finanziare gli interventi ammissibili, ma non finanziati, in primo luogo secondo il criterio di riparto di cui alla precedente tabella, in secondo luogo mediante l'applicazione del penultimo capoverso.

Gli interventi ammissibili, ma non finanziati, costituiscono un cosiddetto "parco progetti". Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti capoversi, ossia si rendano disponibili delle risorse, previo parere espresso dal Tavolo di Partenariato e conseguente deliberazione della Giunta Regionale di approvazione, gli interventi proposti, indipendentemente dai termini scaduti del presente disciplinare, sono oggetto di concessione del contributo, secondo l'ordine di priorità indicato, sino a concorrenza delle risorse disponibili, previa accettazione del beneficiario e presentazione, a seguito di specifica comunicazione da parte della Regione, della documentazione prevista al successivo art. 19 "Conferma del finanziamento"

Si riserva altresì di destinare le eventuali risorse stanziate per questa iniziativa, ma non utilizzate, ad altre azioni dell'Asse prioritario 2 "Energia" previste dal Programma Operativo Regionale.

6. Responsabile dell'azione

Responsabile dell'azione è il dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici.

7. Ambito territoriale

Oggetto d'intervento sono gli edifici esistenti singoli o aggregati localizzati nei Comuni della Regione del Veneto.

8. Tipologie di intervento ammissibili

Gli interventi devono avere come oggetto l'incremento delle prestazioni energetiche degli alloggi in disponibilità alle AA.TT.E.R.; in particolare devono avere come effetto la riduzione del consumo di energia primaria.
A titolo esemplificativo gli interventi proposti possono riguardare:
- l'isolamento dell'involucro, delle coperture ed in generale di tutte le superfici opache;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche degli infissi e delle superfici trasparenti;
- l'installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (solare termico, geotermia a bassa entalpia, biomasse);
- la sostituzione di impianti per la produzione di energia termica con impianti ad alta efficienza..

Gli interventi oggetto di finanziamento non devono consistere nella realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica né nella realizzazione di reti di teleriscaldamento né ad essi possono essere connessi l'erogazione di servizi energetici come definiti all'art. 2, comma 1, punto e) del decreto legislativo 30.5.2008, n. 115.

9. Requisiti energetici degli interventi

L'insieme degli interventi realizzati in un edificio deve garantire una diminuzione di **almeno il 35%** dell'indice del consumo di energia primaria totale dell'edificio (EP_{gl}). Tale indice è definito dalle norme nazionali in materia di certificazione energetica ed è calcolato secondo la metodologia e con gli strumenti esposti nell'art. 16 "documentazione per l'ammissione a finanziamento".

Ogni manifestazione di interesse presentata dalle AA.TT.E.R. può riguardare un edificio singolo o più edifici.

10. Costi ammissibili

Le spese ammesse a contributo devono essere connesse con la realizzazione dell'intervento nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss.mm.ii..
Costituiscono investimento ammissibile le spese riferite a:

1. lavori e forniture con posa in opera;
2. oneri per la sicurezza;
3. spese tecniche (RUP e assistenza, progettazione, direzione lavori e assistenza, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, rilievi, accertamenti, indagini preliminari e gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
4. fondo ex art. 92, comma 5 del D.lgs. n. 163 del 2006;
5. spese di pubblicazione;
6. spesa per la commissione giudicatrice (eventuale);
7. contributo all'Autorità Contratti Pubblici;
8. IVA, ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per l'operazione finanziata nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario.

In caso di imposta IVA recuperabile in parte, il beneficiario deve adottare un sistema di rendicontazione in cui sia evidenziato la parte di importo soggetta a recupero e quella non recuperabile).

Nel quadro economico del progetto l'accantonamento per "imprevisti" non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'asta, mentre l'accantonamento per "adeguamento prezzi" non può superare il 3% (tre per cento) dell'importo a base d'asta.
Fra le spese tecniche, sempre comunque nel limite massimo percentuale previsto al precedente punto 3), possono essere annoverati anche i costi interni: diretti relativi al personale utilizzato nello svolgimento delle funzioni indicate al precedente punto 3) relative al progetto oggetto di finanziamento; la documentazione necessaria a giustificazione di tale tipologia di costi è la seguente:

- ordine di servizio ex ante;
- time-sheet;
- busta paga.

Il riconoscimento come ammissibile della spesa a titolo di Fondo di cui all'art. 92, comma 5 del D.lgs. n. 163 del 2006 richiede la presentazione della seguente documentazione:

- regolamento di ripartizione del Fondo;
- provvedimento di incarico a far parte del gruppo di lavoro;
- provvedimento di liquidazione;
- mandato di pagamento;
- busta paga;

- quietanza di pagamento.

Non sono considerati ammissibili a contributo, in particolare i costi riconducibili a:
1. beni acquisiti tramite locazione finanziaria;
2. oneri finanziari;
3. acquisto di materiale usato;
4. spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;
5. opere riconducibili ad interventi già previsti negli edifici oggetto d'intervento e/o non strettamente connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto.

Per "bene usato" si dà una definizione a contrario di bene "nuovo di fabbrica", che invece è ammissibile a finanziamento: bene "nuovo di fabbrica" è quel bene mai utilizzato e fatturato direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante); qualora vi siano giustificate ulteriori fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono mai essere stati utilizzati, dette fatturazioni non devono rappresentare incrementi di costo, rispetto al bene oggetto di fatturazione da parte del produttore o del suo rappresentante.

Nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento risulti parzialmente di proprietà di terzi, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute riferibili alle quote dell'edificio stesso afferenti il beneficiario.
Per quanto non previsto in questo articolo, si applica la disciplina comunitaria in materia, il DPR n. 196 del 3/10/2008 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006.

11. Progetti generatori di entrate

L'articolo 55 del Regolamento (CE)1083/2006) definisce i progetti generatori di entrate come le "operazioni che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento".
Per tale tipo di operazioni il calcolo della spesa ammissibile a contributo è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperta dall'eventuale autofinanziamento dato dai futuri proventi netti (tariffe o altri introiti) e all'obbligo di verifica ex post di detti proventi netti (e di eventuale rideterminazione e recupero della quota di contributo eccedente). La norma comunitaria stabilisce, infatti, che la spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non deve superare il valore attuale del costo d'investimento, diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento stesso. Per la determinazione del cofinanziamento pubblico, si applica quindi un metodo di "deficit di finanziamento", ossia applicando il cofinanziamento alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.
Indicazioni su come calcolare la spesa ammissibile in progetti generatori di entrate sono contenute nel Documento di lavoro n. 4 elaborato dalla Commissione Europea recante ad oggetto Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013.
I beneficiari collaborano con la Regione del Veneto per consentire la corretta determinazione del contributo pubblico.

12. Divieto di cumulo

Non sono ammissibili spese rispetto alle quali il beneficiario abbia fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

I contributi concessi non sono cumulabili con gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi, ai sensi dell'art. 28 comma 1, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011 e dell'art. 6 D.Lgs. n. 115 del 03.05.2008.

13. Natura e commisurazione del contributo

L'incentivazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale.
Qualora il costo complessivo dell'intervento sia pari o inferiore ad 1 milione di Euro l'investimento ammissibile è dato dalle voci di costo ammissibili di cui al precedente art. 10.
Ai sensi dell'art. 55, § 2 del Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. qualora il costo complessivo dell'intervento sia superiore ad 1 milione di Euro e all'investimento siano connessi ricavi o variazioni incrementative dei medesimi, la spesa ammissibile non può superare il valore attuale del costo dell'investimento ammissibile, diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico adeguato alla categoria d'investimento.
Per la determinazione della spesa ammissibile di cui al citato art. 55, § 2 si fa rinvio al Documento di lavoro n. 4 della Commissione Europea "Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici".
Il contributo spettante non può comunque eccedere la spesa ammissibile e può pertanto essere pari al cento per cento della spesa ammissibile; la spesa ammissibile è inferiore all'investimento ammissibile qualora il valore attuale dei proventi netti sia positivo ed è ridotta della somma data dal valore attuale dei proventi netti generati dall'investimento

14. Termini della procedura amministrativa e di realizzazione degli interventi

Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione di approvazione del presente disciplinare le AA.TT.E.R. inviano le manifestazioni di interesse; successivamente le schede di progetto sono sottoposte al parere del Tavolo di Partenariato e al conseguente esame da parte della Giunta Regionale che approva l'elenco degli interventi;
Entro il 31/10/2012 – presentazione da parte delle AA.TT.E.R. della documentazione per l'ammissione al finanziamento (Art. 16 del presente disciplinare "Documentazione per l'ammissione a finanziamento").
Entro il 31/12/2012 – provvedimento regionale di ammissione dei progetti preliminari presentati, impegno di spesa.
Entro il 30/06/2013 – presentazione dei progetti esecutivi.
Entro il 31/08/2013 – conferma del contributo / stipula accordo di collaborazione
Entro il 31/12/2014 – conclusione dei lavori (certificato di fine lavori)
Entro il 31/07/2015 – richiesta di saldo alla Regione del Veneto previo collaudo tecnico-amministrativo e rendicontazione finale della spesa.

15. Manifestazioni di interesse.

Entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione di approvazione del presente disciplinare sono presentate alla Regione del Veneto - Direzione regionale Lavori Pubblici, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia le manifestazioni di interesse, una per ogni intervento oggetto del presente Disciplinare con indicazione del grado di priorità del singolo intervento rispetto agli altri oggetto di manifestazione di interesse. Il Tavolo di Partenariato esamina gli interventi proposti nella prima seduta utile e esprime parere sui medesimi sino a concorrenza della somma, assegnabile a ciascuna ATER, risultante dalla tabella di riparto di cui all'art. 5 "Risorse finanziarie", con successiva approvazione da parte della Giunta Regionale. Gli interventi con grado di priorità inferiore, eccedenti le somme assegnabili a ciascuna ATER, costituiscono un "parco progetti" e saranno oggetto di finanziamento, previo parere del Tavolo di

Partenariato e successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, qualora si rendano disponibili ancora risorse.
Le manifestazioni di interesse sono considerate **irricevibili** qualora spedite o, in caso di consegna a mano, consegnate oltre il termine previsto al precedente capoverso.
A seguito e, subordinatamente all'esito favorevole di tale procedimento, è presentata la documentazione di cui al successivo articolo per la successiva ammissione a finanziamento.

16. Documentazione per l'ammissione a finanziamento

Per l'ammissione al finanziamento l'interessato deve presentare alla Regione del Veneto – Direzione regionale Lavori Pubblici, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia **entro il 31.10.2012** la documentazione relativa all'**analisi energetica dell'edificio** ed al **progetto preliminare degli interventi**.
Quindi per l'ammissione le domande sono necessari i seguenti documenti:

1. relazione tecnica di **audit energetico** che rappresenti lo stato delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti;
2. **diagnosi energetica** dell'edificio con cui individuare i possibili interventi di riqualificazione energetica dello stesso con l'aiuto di software di simulazione;
3. **progetto preliminare** degli interventi di riqualificazione conseguenti alla diagnosi;
4. atto di approvazione del progetto preliminare da parte del competente organo dell'AETR;
5. **scheda tecnico- economica di cui all'Allegato D) debitamente compilato;**
6. dichiarazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445 del 2000 il cui contenuto deve essere quello riportato nel modello **allegato E).**

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che può avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

17. Istruttoria dei progetti presentati

I progetti presentati e la relativa documentazione di cui al precedente articolo sono sottoposti a verifica sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR, in termini di ricevibilità e ammissibilità, nonché di valutazione tecnico-finanziaria delle proposte progettuali come definite dal presente disciplinare.
In particolare, i progetti presentati e la relativa documentazione di cui al precedente articolo sono sottoposti all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) ricevibilità:

- inoltro del progetto e relativa documentazione nei termini previsti dal disciplinare.

La documentazione di cui al precedente articolo è considerata **irricevibile** qualora spedita o, in caso di consegna a mano, consegnata oltre il termine previsto al precedente articolo.

b) ammissibilità:

- requisiti soggettivi previsti dal presente disciplinare in capo al soggetto richiedente;
- tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del presente disciplinare previste ai precedenti artt. 7 e 8;
- compatibilità dell'intervento rispetto a limitazioni oggettive imposte dal presente disciplinare con particolare riferimento ai requisiti energetici degli interventi di cui al precedente art. 9;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal presente disciplinare e con la scadenza del POR;
- rispondenza della progettualità al divieto di cumulo previsto al precedente art. 12;
- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento qualora le risorse assegnate con il presente disciplinare siano parziali rispetto all'investimento ammissibile a finanziamento.

La Direzione regionale Lavori Pubblici procede alla verifica della condizione di ricevibilità del progetto e relativa documentazione, di cui alla lettera a); nel caso di carenza del requisito, il progetto presentato è respinto con indicazione del motivo e comunicazione all'interessato.

Nel caso, invece, di esito positivo, la Direzione regionale Lavori Pubblici procede alla verifica delle condizioni di ammissibilità di cui alla lettera b).
Se la verifica non si conclude favorevolmente, il progetto viene dichiarato non ammissibile e ne è data comunicazione al soggetto proponente con indicazione dei motivi di non ammissibilità.

18. Termini del procedimento di ammissione a contributo

L'attività istruttoria di cui al precedente articolo viene conclusa entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dei progetti e relativa documentazione. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, la Direzione regionale Lavori Pubblici dispone l'ammissione a finanziamento.
Qualora la Direzione regionale Lavori Pubblici nel corso dell'istruttoria richieda, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono gli elementi richiesti. I progetti decadono d'ufficio, qualora gli elementi richiesti non siano inviati alla Direzione regionale Lavori Pubblici anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

19. Conferma del finanziamento

Per la conferma del finanziamento e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra ciascuna ATER e la regione del Veneto i soggetti ammessi devono presentare **entro il termine del 31.8.2013** i seguenti documenti:

- progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione energetica coerente con la diagnosi energetica presentata;
- atto di approvazione del progetto esecutivo da parte del competente organo del beneficiario che rechi la copertura finanziaria dell'eventuale spesa non coperta dal finanziamento di cui al presente disciplinare;
- copia della ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione alla Regione dell'A.C.E. (Certificazione Energetica dell'edificio).

La documentazione di cui al presente articolo è considerata **irricevibile** qualora spedita o, in caso di consegna a mano, consegnata oltre il termine previsto al precedente capoverso.

20. Modifiche e varianti al progetto

Prima della stipula dei contratti di appalto per l'esecuzione degli interventi finanziati possono essere apportate modifiche al progetto; per la conferma del contributo da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici deve essere presentata la documentazione progettuale, accompagnata da una relazione tecnico-economica atta a giustificare i motivi della scelta.
La variante in corso d'opera deve essere conforme all'articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e al relativo Regolamento di attuazione.
Le modifiche al progetto e le varianti in corso d'opera devono essere inviate alla Direzione Lavori Pubblici entro 20 (venti) giorni dalla loro approvazione da parte del beneficiario, per la conferma del contributo spettante, previa verifica di coerenza con il POR , con i Criteri di Selezione, con le disposizioni del presente disciplinare, nonché con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria.
La modifica al progetto o la variante in corso d'opera non può determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del POR.

21. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario, nei cinque anni successivi al collaudo dell'intervento, non può:

– alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o le opere realizzate nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato del contributo

ovvero

– introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo del contributo quando a ciò consegua il venir meno della destinazione d'uso del bene.

La realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento deve essere conforme alle disposizioni del Trattato e alla disciplina comunitaria emanata in virtù delle medesime, nonchè alla normativa nazionale.

Devono tra l'altro essere rispettate:

1. la normativa in materia di concorrenza;
2. la normativa in materia di appalti pubblici dei lavori, delle forniture e dei servizi;
3. la normativa in materia di protezione dell'ambiente;
4. la normativa in materia di eguaglianza e di pari opportunità.

Per ciascun intervento che fruisca dei contributi, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR FESR CRO 2007-13 del Veneto, e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 i beneficiari devono obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, l'indicazione che l'operazione viene finanziata nell'ambito del POR 2007 – 2013 del Veneto con il concorso di risorse comunitarie del FESR;
- installare, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii., durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.;
- esporre, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii., entro sei mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.

Indicazioni più dettagliate in materia di informazione sono fornite dall'Autorità di gestione del P.O.R.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata del progetto ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento.

In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:

a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa.

Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

La documentazione deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2018.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (ivi inclusi gli indicatori ambientali), dell'intervento finanziato, secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di conferma del contributo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta la decadenza totale o parziale dal contributo concesso ed il recupero degli importi indebitamente percepiti.

22. Inizio intervento

Il beneficiario, affinché l'intervento possa essere considerato "avviato", deve dimostrare **l'inizio effettivo dei lavori** (deve pertanto essere presentato il "certificato di inizio lavori"; non viene presa in considerazione l'eventuale presentazione del "verbale consegna lavori").

23. Monitoraggio

Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione dei progetti, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire alla Direzione regionale Lavori Publici dati di monitoraggio fisico, finanziario, procedurale, con cadenza bimestrale, con l'invio di apposite schede di monitoraggio (predisposte su apposito modello che verrà inviato con la conferma del contributo), riportanti le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto e i dati riguardanti la spesa sostenuta, secondo i tempi di seguito riportati:

- per il periodo di attività novembre-dicembre: entro il 10 gennaio successivo;
- per il periodo di attività gennaio-febbraio: entro il 10 marzo successivo;
- per il periodo di attività marzo-aprile: entro il 10 maggio successivo;
- per il periodo di attività maggio-giugno: entro il 10 luglio successivo;
- per il periodo di attività luglio-agosto: entro il 10 settembre successivo;
- per il periodo di attività settembre-ottobre: entro il 10 novembre successivo.

Il monitoraggio ambientale viene effettuato:

- contestualmente alla presentazione della documentazione per la conferma del contributo, fornendo gli indicatori ambientali di progetto (su modello che verrà predisposto ed inviato);
- unitamente alla richiesta di saldo fornendo gli indicatori ambientali con i dati accertati al collaudo dell'intervento (su modello che verrà predisposto ed inviato).

Nel caso in cui non siano forniti i dati fisici, finanziari, procedurali ed ambientali richiesti, o le informazioni risultino incomplete o non veritiere, viene disposta la sospensione dei contributi. Gli uffici regionali provvedono, quindi, ad inoltrare formale richiesta di informazioni e, qualora non vengano forniti gli elementi necessari entro il termine perentorio indicato nelle comunicazioni, viene disposta la decadenza dal contributo concesso. La risposta alla richiesta formale deve essere fornita a mezzo fax, PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in quest'ultimo caso la data risulta dal timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante.

24. Rendicontazione e documentazione amministrativa

La **rendicontazione delle spese** e la **documentazione amministrativa** afferente i contratti relativi all'esecuzione degli interventi devono essere inviate bimestralmente assieme al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale (di cui al precedente articolo).

Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici regionali preposti all'istruttoria:

- le spese devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati;
- la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata in copia semplice;
- la documentazione inviata deve essere accompagnata da un prospetto analitico delle spese e da una distinta delle fatture resi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (su apposito modello che verrà predisposto ed inviato con la comunicazione di conferma del contributo).

La documentazione di spesa deve avere i seguenti requisiti:

- essere relativa alle spese sostenute a partire dall'1.1.2007;
- deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
- **nel caso di pagamento a un soggetto diverso** da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
- documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti;
- devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili. Nel caso di documentazione di spesa "a corpo" è necessario allegare:

- stato d'avanzamento lavori corrispondente;

o, in alternativa:

- distinta timbrata e firmata dal R.U.P., contenente l'indicazione analitica di tutte le voci e dei relativi importi;

– **deve essere trasmessa con la relativa quietanza, ossia:**
  - per i beneficiari con forma giuridica pubblica allegando il mandato di pagamento e la relativa quietanza (deve essere quindi riportata l'attestazione leggibile da parte dell'istituto bancario o del tesoriere "pagato" e la data del pagamento);
  - per i beneficiari con forma giuridica privata devono essere allegati alla documentazione fiscale i bonifici bancari/postali e gli estratti conto bancari/postali in copia semplice, evidenzianti in maniera inequivocabile il pagamento, dai quali si evinca l'importo, la data dei pagamenti effettuati e la causale degli stessi.

I contratti stipulati nel corso del bimestre vanno inviati unitamente alla **documentazione amministrativa** presupposta, ciò al fine del riscontro da parte degli uffici regionali di eventuali irregolarità

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare afferente i contratti stipulati:

- regolamento del beneficiario relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- deliberazione/decreto a contrarre;
- bando/avviso pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione di gara;
- lettera d'invito, elenco ditte invitate e copia avviso di ricevimento;
- documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione degli atti;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione provvisoria;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione dell'esito di gara;
- copia del contratto;
- documentazione comprovante le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 11, comma 10 e art. 79, comma 5, del D.lgs. n. 163 del 2006;

Per il Fondo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 si riportano di seguito i seguenti documenti da presentare:

- regolamento di ripartizione del fondo incentivante;
- provvedimento di incarico a far parte del gruppo di lavoro;

La documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale.

25. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo (a titolo di anticipazione, acconto o saldo) è disposta dal competente Dirigente Regionale, su richiesta del beneficiario e trasmissione della documentazione di seguito riportata debitamente compilata dal beneficiario su modello regionale:

- scheda anagrafica;
- scheda fiscale;
- dichiarazione ex art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973

L'erogazione avviene con le seguenti modalità:

- a titolo di **anticipazione nella misura del 40%** del contributo concesso previa presentazione da parte del beneficiario del certificato di inizio lavori e di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta; la fideiussione deve prevedere la condizione di escussione a prima richiesta, senza opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e con preciso impegno che il fideiussore resti obbligato ai sensi dell'art. 1957 del

Codice Civile, esimendo espressamente la Regione del Veneto, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di proporre istanza contro il beneficiario del contributo. La garanzia deve avere efficacia continuativa dalla data di richiesta dell'anticipazione fino allo svincolo che può avvenire anche in modo parziale, in fase di erogazione di acconto, per una somma corrispondente alla spesa ammessa a contributo debitamente e regolarmente quietanzata;

- a titolo di **acconto, fino al 90 per cento del contributo concesso**, previa acquisizione della documentazione prevista all'articolo precedente "Rendicontazione"; l'eventuale anticipazione riconosciuta è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante una detrazione calcolata applicando l'aliquota del 40%.

A conclusione dei lavori e ad avvenuto collaudo deve essere trasmessa alla Regione del Veneto, oltre alla richiesta di saldo, la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- il provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta;
- il certificato di collaudo e la relazione acclarante i rapporti tra il beneficiario e la Regione del Veneto;
- la prova fotografica dell'apposizione della targa conformemente a quanto specificato all'art. 21 "Obblighi del beneficiario" del presente disciplinare;
- copia della ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione alla Regione del Veneto della Certificazione Energetica dell'edificio (A.C.E.) dopo l'esecuzione dell'intervento;
- la copia della documentazione giustificativa delle spese, (consistente in fatture recanti la descrizione della prestazione e mandato di pagamento quietanzato);

La documentazione giustificativa della spesa di cui al precedente capoverso (fatture) deve essere annullata - a pena di inammissibilità della spesa correlata con apposito timbro recante: "Progetto cofinanziato a valere sull'azione 2.1.2 del POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto".
Inoltre devono essere trasmessi in originale:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente beneficiario del progetto da cui risulti l'impegno a non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Direzione regionale Lavori Pubblici provvede alla verifica finale. La verifica finale è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza, la congruità e la regolarità dei costi sostenuti.
Al termine della verifica finale, la Direzione regionale Lavori Pubblici:
procede all'erogazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria;

oppure

comunica al beneficiario le non conformità rilevate; in tal caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'Ente beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si conclude con l'erogazione parziale del contributo spettante oppure con la decadenza dal contributo spettante.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e di esecuzione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR è soggetta ad un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione applica, nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse del Programma in misura corrispondente alle somme inutilizzate. Al verificarsi di tale evenienza, la Direzione regionale Lavori

Pubblici applica una proporzionale riduzione del contributo a carico di quegli interventi per i quali sia stata rilevato uno scostamento in difetto rispetto alle previsioni di spesa che il beneficiario ha indicato nel cronoprogramma di cui alla scheda tecnico-economica dell'intervento (cfr. **Allegato D**) ed eventualmente aggiornato in occasione della conferma del contributo.

26. Proroghe

La Regione, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmatici e finanziari del POR, non intende concedere proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione degli interventi previsti al momento della concessione del contributo attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari.
Tuttavia, per ragioni del tutto eccezionali, non imputabili al beneficiario, sempreché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione del Veneto, possono essere concesse proroghe rispetto alle scadenze prescritte a condizione che il beneficiario:

a. presenti una richiesta formale di proroga alla competente Direzione regionale con un congruo anticipo rispetto al previsto termine di fine lavori;
b. corredi tale richiesta con motivazioni atte a dimostrare la necessità della proroga e la non imputabilità del ritardo al beneficiario.

27. Rinuncia

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare gli interventi ammessi a finanziamento, il beneficiario deve comunicare alla competente Direzione regionale tale intendimento e deve provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o erogazioni parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori maggiorati degli interessi dovuti dal momento del riconoscimento del contributo alla data della sua restituzione al tasso di interesse di riferimento tempo per tempo vigente determinato dalla Banca Centrale Europea.

28. Decadenza

Si procede alla decadenza totale del contributo pubblico nei seguenti casi:

a. mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;
b. mancata osservanza del divieto di cumulo previsto al precedente art.12;
c. qualora il beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento o realizzi tipologie di intervento non ammissibili a contributo;
d. mancato rispetto dei requisiti tecnici ed energetici relativi alla riduzione dei consumi di energia;
e. nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o non veritieri;
f. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente disciplinare, in particolare dall'art. 21 "Obblighi del beneficiario", dal provvedimento di ammissione e conferma del finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti;
g. qualora il beneficiario del contributo non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 30 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
h. qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste;
i. qualora il beneficiario non adempia agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 11 del presente disciplinare e dalle norme comunitarie inerenti i progetti generatori di entrate (art. 55 del Regolamento CE 1083/2006);
j. qualora, in assenza di proroga accordata, non siano rispettati i termini previsti nel cronoprogramma dell'intervento coerenti con quelli riportati all'art. 14 del presente disciplinare;
k. qualora siano accertate gravi irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale;

l. tipologia e localizzazione dell'intervento non coerenti con le prescrizioni del presente disciplinare previste ai precedenti artt. 7 e 8;
m. mancata attestazione dell'avvenuta trasmissione alla Regione del Veneto della Certificazione Energetica dell'edificio (A.C.E.) dopo l'esecuzione dell'intervento;
n. la spesa è stata sostenuta da soggetto diverso dal beneficiario. La spesa si presume sostenuta dal beneficiario qualora la documentazione di spesa e relative quietanze siano intestate al beneficiario;
o. il beneficiario non ha presentato la documentazione attestante le spese sostenute dallo stesso o l'ha presentata oltre il termine previsto per la rendicontazione finale;
p. le iniziative sono state realizzate ma non risultano funzionali. La funzionalità dovrà essere certificata dal collaudatore;
q. non corrispondenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, a seguito di attività di controllo;
r. non pertinenza, non ammissibilità delle spese o mancato rispetto della normativa nazionale o comunitaria vigente o delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di conferma del contributo, o negli atti di approvazione dei competenti organismi, tali da pregiudicare il buon esito dell'iniziativa, a seguito di attività di controllo;

Nel caso in cui, entro il termine previsto, l'intervento sia stato solo parzialmente rendicontato si possono verificare due ipotesi:

- la parte realizzata è funzionale e consegue gli obiettivi dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di concessione: in questo caso viene riconosciuto il contributo in proporzione alla spesa rendicontata;
- la parte realizzata non è funzionale o non consegue gli obiettivi dell'iniziativa che sono stati alla base della concessione: ciò comporta la decadenza dal contributo concesso.

La decadenza dal contributo comporta:

a) la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento (BCE) tempo per tempo vigente, aumentato di 2 (due) punti;
b) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del beneficio fruito.

È consentito, a fronte di idonea garanzia fidejussoria, il pagamento rateale, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, delle somme oggetto di restituzione nonché della sanzione, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 3.000,00 (tremila/00).

Nei casi di decadenza, fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità o altra erogazione dovuta.

Il contributo è ridotto proporzionalmente alla spesa accertata come inammissibile e/o irregolare, qualora si riscontri la non pertinenza, la non ammissibilità delle spese o il mancato rispetto della normativa nazionale o comunitaria vigente o delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di conferma del contributo, tali da non comportare comunque il verificarsi delle ipotesi di decadenza previste al precedente capoverso.
La riduzione è disposta in proporzione anche qualora la spesa sia sostenuta in parte da soggetto diverso dal beneficiario. La spesa si presume sostenuta dal beneficiario qualora la documentazione di spesa e la relativa quietanza siano intestate al beneficiario.
La riduzione del contributo è disposta anche nel caso in cui la rendicontazione delle spese sia inferiore a quella prevista all'atto della concessione. La riduzione è proporzionale alle spese non rendicontate. Nel caso in cui per effetto delle minori spese sostenute e rendicontate derivi la non funzionalità dell'intervento, viene disposta la decadenza dal contributo.

29. Procedimento di decadenza

Nei casi di decadenza, al beneficiario è comunicato l'avvio del procedimento e è assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Direzione regionale Lavori Pubblici controdeduzioni, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione via posta, fax, PEC o raccomandata A.R. In quest'ultimo caso ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede la data di spedizione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo capoverso, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di decadenza, ne viene data comunicazione ai soggetti interessati.
Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla decadenza del contributo intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi; il provvedimento di decadenza è inviato al soggetto interessato con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di decadenza, qualora il beneficiario non abbia restituito quanto dovuto, è attivata la procedura per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

30. Controlli

La Regione del Veneto effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento sul 100% delle operazioni e, a campione, anche presso la sede dell'Ente beneficiario e/o il sito dove è realizzato l'intervento. Lo scopo è verificare lo stato di avanzamento (amministrativo, fisico e finanziario) del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente (comunitaria e nazionale: si veda art. 21."Obblighi del beneficiario") e dal presente disciplinare, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al beneficiario anche successivamente all'ultimazione dell'intervento e dei tempi convenuti per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini della sorveglianza e del controllo degli interventi finanziati.
Il beneficiario del contributo è tenuto a consentire a rappresentanti di altri organismi comunitari e nazionali (o a soggetti da essi incaricati) coinvolti nell'attuazione, nella sorveglianza e nel controllo del POR, di esercitare funzioni di controllo e verifica degli interventi finanziati in loco, anche attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati.

31. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale.
La Regione del Veneto si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e nazionali.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Direzione responsabile della gestione e attuazione della misura:
Segreteria Regionale per l'Ambiente - Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento:
Dirigente Regionale arch. Andrea Cisco

Indirizzo a cui inviare le domande:
Regione Veneto - Direzione Lavori Pubblici
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Orario di ricevimento del pubblico:
previo appuntamento telefonico
Regione Veneto - Direzione Lavori Pubblici - Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Mattino: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Pomeriggio: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30

Telefono: 041 279 5840/4239/5806/5884/5851 **Fax:** 041 279 4954
E-mail: llpp@regione.veneto.it